

Delibera n° 495

Estratto del processo verbale della seduta del
26 marzo 2019

oggetto:

LR 6/2013, ART. 8 COMMA 3: DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- l'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), il quale individua l'Agenzia regionale per il coordinamento della salute (ARCS) quale ente del servizio sanitario regionale;
- l'articolo 3, comma 1 *bis* del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale stabilisce che sono organi dell'azienda sanitaria: il direttore generale, il collegio di direzione ed il collegio sindacale;
- l'articolo 8, commi 3 e 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale dispone, tra l'altro, che *"Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute"* e rinvia, per quanto non previsto al comma 3, alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Richiamato il decreto legislativo n. 502/1992 e, segnatamente:

- l'articolo 3, comma 13, che dispone che il collegio sindacale è nominato con provvedimento del direttore generale, che lo convoca per la prima seduta, e che ai componenti dello stesso spetta un'indennità annua lorda fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale e che al relativo presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti;
- l'articolo 3 *ter*, comma 1, il quale statuisce che il collegio sindacale a) verifica l'amministrazione dell'azienda sanitaria sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili ed effettua, periodicamente, verifiche di cassa; d) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è sospetto di gravi irregolarità;
- l'articolo 3 *ter*, comma 3, il quale stabilisce che i componenti dei collegi sindacali, sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali;

Visto l'articolo 8, comma 37, della Legge regionale 11 agosto 2016, n.14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale *"Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014, oltre all'indennità annua lorda spettante, ai sensi dell' articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano"*;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 240, del 21 dicembre 2018, con il quale, ai sensi della legge regionale 27/2018, innanzi citata, è stata costituita

l'Agenzia regionale per il coordinamento della salute con decorrenza dall'1 gennaio 2019;

- la delibera di giunta regionale n. 2507, del 24 dicembre 2018, con la quale è stato nominato il commissario straordinario del suddetto nuovo ente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 6/2013, del componente di designazione regionale, con funzioni di presidente, nella persona della dott.ssa Daniela Lucca al fine di consentire all'organo di vertice del suddetto ente del Servizio sanitario regionale di provvedere alla costituzione del rispettivo collegio sindacale;

Dato atto che è stato acquisito agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il *curriculum* professionale della dott.ssa Lucca dal quale si evince il possesso dei requisiti richiesti per la conferibilità dell'incarico in parola;

Precisato che:

- la durata in carica del collegio sindacale è pari a tre anni;
- l'adozione dell'atto di nomina del Collegio sindacale, ai fini dell'effettiva immissione nelle relative funzioni e dell'avvio del suddetto mandato triennale, è di competenza dell'organo di vertice dell'ente al quale il collegio viene proposto;
- l'organo di vertice anzidetto accerterà la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico di componente del collegio sindacale in capo al soggetto designato;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** di designare la dott.ssa Daniela Lucca, quale componente, con funzione di presidente, del collegio sindacale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6;
- 2.** la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità trasmetterà il presente provvedimento all'ente di cui al punto 1);
- 3.** l'organo di vertice, competente all'adozione dell'atto di nomina del relativo collegio sindacale, accerterà la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico in parola;
- 4.** l'organo di vertice dell'ente di cui al punto 1) trasmetterà alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il decreto di nomina del Collegio sindacale indicandone il relativo termine di scadenza.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE